

DISCIPLINARE REGOLANTE L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO ON LINE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA IN ATTUAZIONE DELL' ART.36, COMMA 2, LETT.B) E ART. 157 DEL D.LGS. N.50/2016

Art.1 – Istituzione, oggetto, finalità e requisiti per dell'elenco

1. Presso la Stazione Unica appaltante – Comune di Pisa è istituito un Elenco di operatori economici dal quale eventualmente attingere per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria ai sensi degli articoli 157 e dell'art. 36, comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 s.m.i. (nel prosieguo "Elenco").

2. Attraverso il presente elenco, possono essere selezionati i professionisti da invitare per l'affidamento di eventuali incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b). L'accettazione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Pisa, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

3. Alla formazione dell'Elenco si procede mediante preventiva pubblicazione sul profilo di committente o altre forme di pubblicità senza oneri per l'Amministrazione, di un avviso pubblico contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa. L'Elenco degli operatori economici è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per l'affidamento di contratti pubblici.

Nell'Elenco verranno iscritti gli operatori economici idonei ad essere invitati alle procedure di affidamento e che ne faranno domanda - secondo le modalità e con le forme indicate dall'Avviso pubblico e relativi allegati - a seguito dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nella richiesta di iscrizione all'elenco indicati ai successivi articoli 5 e 6.

4. La gestione del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco istituito con il presente disciplinare è di competenza dell'Ufficio Gare del Comune di Pisa al quale spetta:

- La preparazione degli atti istruttori;
- Il controllo a campione dei requisiti di ammissione;
- La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco;

- La redazione degli atti a rilevanza esterna.

L'utilizzo dell'elenco è di esclusiva competenza dei Dirigenti delle Direzioni competenti in materia di servizi di ingegneria e architettura, i quali possono operare attraverso i RUP appositamente abilitati alla scelta degli operatori nel rispetto del codice degli appalti e delle norme operative riportate nel presente disciplinare.

5. Il Comune di Pisa si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Elenco degli operatori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni l'Ufficio Gare ne darà adeguata informazione sul sito internet nella sezione del Profilo Committente.

Art.2 – Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha durata illimitata, fatta salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

Art.3 – Soggetti ammessi

1. Compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4 del presente disciplinare i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di iscrizione al presente elenco (di seguito: "Professionista") sono quelli indicati all'art. 46 e 49 del Codice Appalti.

2. Nei casi in cui chiedano l'iscrizione strutture costituite da più soggetti costituiti nella forma del Consorzio stabile si precisa che il rappresentante legale del Consorzio stabile dovrà dichiarare:

- la forma in cui è costituito il Consorzio;
- quali società, professionisti, società di ingegneria costituiscono il Consorzio;

Relativamente alle forme di partecipazione associata, inoltre, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti relativi alle modalità di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti i soggetti associati (per ciascuno di essi quindi devono essere prodotte le dichiarazioni previste).

In ordine alle capacità economico finanziarie e tecnico professionali i requisiti richiesti devono essere posseduti almeno dal Consorzio nel suo complesso. In ogni caso, ai sensi dell'art. 47c.2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

3. Non saranno ammesse domande di iscrizione pervenute dal medesimo soggetto in composizione diversa, è infatti vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di una società di professionisti. Più specificatamente è vietata l'iscrizione nell'elenco:

- a) del professionista singolo e come componente di un raggruppamento temporaneo o di società di professionisti;
- b) del professionista singolo e come componente di uno studio associato;
- c) la contemporanea partecipazione di un operatore economico a più di un raggruppamento.

Art.4 – Articolazione dell'elenco nelle Categorie merceologiche di servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici e Classi di importo

1. L'elenco è articolato sulla base delle classi e categorie di lavori da progettare. Devono inoltre essere presenti le restanti prestazioni professionali relative a attività complementari alla progettazione (es. geologo, geotecnico, archeologo, redazioni elaborati ecc.) individuate nella programmazione annuale. Le classi e categorie di lavori sono quelle contenute nella normativa vigente (ad oggi tavole Z-1 e Z-2 del Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016).

Gli incarichi riguarderanno le seguenti categorie di prestazioni professionali:

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE

L'elenco dei professionisti sarà articolato in base alle seguenti attività prestazionali riconducibili alle categorie e destinazioni funzionali previste nel D.M. indicato al precedente comma:

- 1. PIANIFICAZIONE** (TERRITORIO E URBANISTICA - PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECCIA, RURALITA' E FORESTE);
- 2. STIME, VALUTAZIONI E RILIEVI** (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – IDRAULICA – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECCIA, RURALITA' E FORESTE);
- 3. INDAGINI, RELAZIONI E VERIFICHE SPECIALISTICHE:** GEOLOGICA/GEOTECNICA - IDRAULICA/IDROGEOLOGICA – ARCHEOLOGICA;
- 4. INDAGINI, RELAZIONI E VERIFICHE SISMICHE**
- 5. STUDI DI FATTIBILITA' - PIANI ECONOMICI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA** (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECCIA, RURALITA' E FORESTE e corrispondenti destinazioni funzionali) ;
- 6. PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E PRATICHE PREVENZIONE INCENDI;**
- 7. VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE** (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECCIA, RURALITA' E FORESTE e corrispondenti destinazioni funzionali);
- 8. VERIFICHE E VALUTAZIONI ACUSTICHE;**
- 9. CERTIFICAZIONI ENERGETICHE;**
- 10. DIREZIONE LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE** (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECCIA, RURALITA' E FORESTE e corrispondenti destinazioni funzionali);
- 11. SUPPORTO AL RUP** (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECCIA, RURALITA' E FORESTE);

- 12. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA;
- 13. COLLAUDO STATICO (STRUTTURE e corrispondenti destinazioni funzionali);
- 14. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO;
- 15. VIA - VAS- AIA;
- 16. ESPROPRI;
- 17. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: (FORNITURE, SERVIZI AMBIENTALI, MOBILITA'/ TPL, SCUOLA/SOCIALE / ALTRI SERVIZI).

E' in ogni caso ammessa l'indicazione di altra tipologia di prestazione professionale in fase di iscrizione all'elenco come **ALTRE PRESTAZIONI** purché rientrante nelle categorie riportate al successivo comma 3.

2.L'elenco è suddiviso in relazione alle prestazioni professionali indicate al comma precedente per le seguenti categoria EDILE – (da E.01 a E.022) STRUTTURALE (da S.01 a S.06), IMPIANTISTICA (da IA.01 a IA.04), INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'(da V.01 a V.03), TERRITORIO E URBANISTICA (da U.01 a U.03), PAESAGGIO, AMBIENTAZIONE, NATURALIZZAZIONE,AGROALIMENTARE,ZOOTECNICA,RURALITA', FORESTE (da P.01 a P.06) IDRAULICA (da D.01 a D.04)nelle seguenti classi di importo:

- classifica I servizi tecnici di importo da 40.0000,00 a 59.999,99;
- classifica II servizi tecnici di importo da 60.000,00 euro a 79.999,99 euro
- classifica III servizi tecnici di importo da 80.000,00 euro a 99.999,99 euro

Art.5 – Domanda di iscrizione all'elenco

1.Le domande di iscrizione all'elenco devono essere presentate esclusivamente mediante registrazione alla piattaforma on line (in seguito denominata portale) indicato nell'avviso di istituzione dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto della normativa vigente, pubblicato nella sezione bandi e gare del comune di Pisa e rendendo le dichiarazioni necessarie per l'iscrizione all'elenco in formato elettronico e riprodotte sulla base dei moduli pubblicati unitamente al provvedimento che approva il singolo avviso pubblico.

2.Tale portale conterrà le istruzioni per la registrazione all'elenco operatori, che avverrà in forma telematica una volta approvata l'iscrizione dell'operatore da parte dell'Ufficio Gare.

3.L'eventuale presentazione delle domande con modalità diverse da quelle sopra indicate non verrà presa in considerazione ai fini dell'iscrizione.

4.La domanda di iscrizione dovrà essere redatta utilizzando il Modulo elettronico messo a disposizione sul portale ed allegato come facsimile all'Avviso pubblico di indizione della procedura di iscrizione degli operatori. Tale modello dovrà essere compilato esclusivamente accedendo al portale dedicato alla formazione e gestione dell'elenco operatori e dovrà essere:

- debitamente redatto in ogni sua parte, precisando le categorie di lavorazioni e le classi di importo per le quali chiedono di essere iscritti;

- sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e accompagnato da copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore.

Nell'istanza dovranno essere dichiarate le certificazioni eventualmente possedute.

5. Gli Elenchi sono aperti e non sono previsti oneri di iscrizione. Pertanto è sempre possibile presentare domanda di iscrizione.

6. All'atto della presentazione della domanda, i soggetti di cui al precedente art.3 devono essere già costituiti.

7. La mancata compilazione delle parti obbligatorie dei moduli messi a disposizione, ovvero le parti relative ai dati identificativi del Professionista e le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale del presente disciplinare, comporterà il rigetto della stessa domanda.

8. La valutazione della domanda viene sospesa nel caso in cui la restante documentazione richiesta per l'iscrizione all'elenco sia:

- assente o compilata in modo non esaustivo o chiaro;
- non sia idonea a comprovare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema nelle categorie/classi per cui è stata presentata la domanda.

9. Nel caso di domanda incompleta il Comune di Pisa può richiedere agli operatori le opportune integrazioni. Le domande incomplete saranno inserite nell'Elenco soltanto nel momento in cui le stesse verranno integrate con la documentazione richiesta dal Comune di Pisa. Qualora la documentazione integrata non risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

10. Il Comune di Pisa comunicherà esclusivamente tramite il portale l'avvenuta iscrizione od il rigetto della domanda evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento.

11. L'iscrizione richiede sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

12. La verifica dei requisiti dichiarati viene effettuata annualmente su di un campione pari almeno al 10%

Art.6 – Requisiti generali e speciali per l'iscrizione all'elenco

1. Per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, occorre essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.

2.L'istanza in fase di registrazione al portale dovrà contenere la richiesta di inserimento negli elenchi per l'affidamento di incarichi, con la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi professionali:

- per il professionista singolo: generalità del professionista, codice fiscale e P.IVA, numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/email;
- per studi associati: generalità dei professionisti associati, codice fiscale e P.IVA, numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/email;
- per le società di ingegneria/consorzi: denominazione e sede della società, rappresentante legale, codice fiscale e P.IVA, numero di iscrizione CCIAA, posizione INPS e INAIL, elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali;

3.Il modulo contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, contenuta nella domanda di iscrizione e corredata dalla copia dei documenti di identità dovrà essere redatto indicando:

- a. il titolo di studio posseduto (Laurea, diploma o altro titolo), anno di conseguimento e denominazione dell'Università o istituto secondario presso cui il titolo è stato conseguito;
- b. la propria iscrizione all'Albo Professionale indicando Albo, provincia, n° e data di iscrizione;
- c. l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di appartenenza o ad altri albi o elenchi
- d. i nominativi dei professionisti rispetto ai quali ai sensi dell'art. 2359 c.c. si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato indicando denominazione, ragione sociale e sede dei professionisti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
- e. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del codice appalti;
- f. il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83 e 84 del codice appalti;
- g.l' insussistenza dei casi di cui all'art.53, comma 16-ter, del DLgs del 2001 n.165;
- h.l' insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001
- i.l'ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;

l. l'ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000;

m. il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – 2 dicembre 2016, n. 263;

n. che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi da parte della pubblica amministrazione secondo la vigente normativa e/o provvedimenti a proprio carico che comportino decadenza, divieti o sospensioni dall'Albo professionale;

o. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso;

p. Requisiti speciali ulteriori per l'iscrizione sono costituiti dalla presentazione della dichiarazione di avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni precedenti la presentazione dell'istanza di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura appartenenti alla classe e categoria (o per prestazioni professionali relative a attività complementari alla progettazione) per cui si richiede l'iscrizione per un importo complessivo globale dei suddetti servizi non inferiore a € 100.000,00.p. di non partecipare al presente avviso in più di una forma;

4.A secondo della prestazione professionale per la quale l'iscrizione viene resa occorre dichiarare inoltre:

- il possesso dell'attestato di cui all'art. 98, D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza (solo nel caso di iscrizione alle categorie coordinatori per la sicurezza);
- Verifica della Progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 50/2016; agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare l'accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il sistema interno di controllo di qualità specifici per la verifica della progettazione di cui si dispone;
- Coordinamento della Sicurezza: possesso del requisito di idoneità per l'espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D.Lgs 81/2008 i professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008;
- Collaudo Statico: iscrizione all'albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- Collaudo Tecnico-Amministrativo: possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;

- Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi: qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs.139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016;
- Verifiche e valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla L. n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii. e al DPCM 31/3/1998;
- Certificazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 75 e ss.mm.ii.;
- il possesso dell'attestato di iscrizione negli appositi elenchi di professionisti presso il Ministero dell'Interno, previsti dalla Legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1 e D.M. 25/03/1985, art. 3 e art.16, comma 4 del D.lgs 139/2006 e s.m.i. (nel caso di richiesta di iscrizione alla categoria prevenzione incendi);
- altre eventuali certificazioni o abilitazioni da dichiarare in funzione della prestazione per la quale ci si intenda iscrivere.

5. L'operatore dovrà inoltre produrre:

- a) la dichiarazione di impegno a fornire entro i tempi richiesti dal Comune di Pisa, la documentazione tecnica dichiarata in fase di istanza qualora non reperibile presso altre pubbliche amministrazioni;
- b) il curriculum vitae, con l'indicazione della/delle competenze specifiche nelle quali l'istante ritiene di avere maggiore preparazione pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme. Tutte le ulteriori istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di iscrizione negli elenchi di cui al presente disciplinare verranno esplicitate nell'Avviso pubblicato sul sito web del Comune di Pisa.

TUTTI I REQUISITI SOPRA ELENCATI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E PERMANERE DURANTE TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA NEL RELATIVO ELENCO.

Tutte le ulteriori istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di iscrizione negli elenchi di cui al presente disciplinare verranno esplicitate nell'Avviso pubblicato sul sito web del Comune di Pisa.

6. Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:

- siano incorsi nelle cause di esclusione previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici;

- abbiano commesso grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione di contratti;
- l'assenza o la perdita dei requisiti per l'iscrizione o abilitazione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività specialistiche;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati da questa Stazione appaltante;
- non abbiano adempiuto agli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i nello svolgimento di incarichi loro affidati da questa o altre Stazioni Appaltanti;

Art.7 – Accertamento e validità dell'iscrizione

1. A seguito di analisi dei requisiti e verifica delle dichiarazioni presentate dagli interessati, il Comune di Pisa abiliterà il professionista; la pubblicazione del soggetto abilitato nell'elenco on line degli operatori economici oggetto del presente disciplinare costituisce l'unica modalità di approvazione.
2. Qualora la documentazione presentazione non sia risultata completa o esauriente, il Comune di Pisa potrà richiedere all'operatore i chiarimenti e le integrazioni necessari, assegnando allo stesso un termine per l'integrazione.
3. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare, l'istanza di iscrizione verrà respinta e sarà adottato un provvedimento di diniego motivato della stessa. L'esito negativo della domanda verrà comunicato all'interessato esclusivamente tramite il portale con recapito di avviso di messaggio alla pec indicata in fase di registrazione.
4. L'avviso che stabilisce le modalità di presentazione delle domande è approvato con determinazione dell'Ufficio Gare. Tale provvedimento è pubblicato sul sito web nella sezione profilo committente del Comune al Pisa; l'elenco degli operatori economici viene pubblicato con i nominativi degli operatori iscritti.
5. L'iscrizione all'Elenco ha validità illimitata decorrente dall'avvenuta pubblicazione sul sito web, fermo restando gli esiti della verifica ed il rispetto delle dichiarazioni di mantenimento dei requisiti rispettivamente disciplinati ai successivi art. 10 e 11.

Art.8 – Modalità di utilizzo dell'elenco degli operatori

1. L'Albo potrà essere utilizzato dai singoli RUP abilitati al portale (lato back office) da parte del Dirigente:
 - per l'individuazione di operatori economici cui affidare le prestazioni elencate all'art.4 del presente disciplinare per importi complessivo pari o superiori a € 40.000,00 (IVA esclusa) e inferiori a € 100.000,00 (IVA esclusa);
2. Per le procedure concorrenziali oggetto del presente disciplinare il numero di operatori da invitare dovrà essere indicato nella determinazione a contrarre di cui all'art. 32 del Dlgs n. 50/2016 purché superiore al numero minimo previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b del codice. Potranno in ogni caso essere indette

procedure ordinarie ai sensi dell'art. 60 del codice o comunque aperte al mercato nelle quali non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

3. Una volta consultati gli elenchi di operatori economici, il RUP seleziona gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto secondo quanto previsto dal codice appalti, sulla base dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi posseduti adeguati all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di gara, in base a criteri oggettivi tra quelli che presentano requisiti proporzionali all'oggetto del contratto in relazione al tipo di prestazione da affidare, e comunque nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di equa rotazione degli inviti, privilegiando gli operatori che risultino essere stati invitati un numero minore di volte, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei ed evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune operatori. Resta ferma la facoltà del RUP:

- di creare appositi elenchi mediante pubblicazione di specifiche manifestazioni di interesse al di fuori del presente elenco.

- di integrare l'elenco invitando operatori economici che svolgono attività analoghe, qualora non risultino iscritti negli elenchi un numero sufficiente di operatori tale da garantire il corretto svolgimento della gara;

4. In ogni caso la verificata impossibilità della ditta interpellata a corrispondere all'invito, comporta lo scorrimento del turno di rotazione.

5. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, intendendosi per procedure comunque aperte al mercato quelle in cui non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

6. LA ROTAZIONE DEGLI INVITI COSÌ COME SOPRA RAPPRESENTATA, VERRÀ APPLICATA DISTINTAMENTE IN RELAZIONE ALLE SEGUENTI FASCE DI IMPORTO:

- servizi tecnici di importo da 40.0000,00 a 59.999,99;
- servizi tecnici di importo da 60.000,00 euro a 79.999,99 euro
- servizi tecnici di importo da 80.000,00 euro a 99.999,99 euro

7. Il principio di rotazione degli inviti si applica in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

8. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, ai fini del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti In fase di utilizzo dell'elenco non è consentito invitare il medesimo operatore per l'affidamento immediatamente successivo, e comunque nel triennio successivo alla data dell'aggiudicazione, qualora i le prestazioni da affidare siano della medesima categoria ed a prescindere dalla fascia di importo, se gli altri operatori iscritti alla medesima categoria non siano ancora stati invitati.

9. L'affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale stringente; costituiscono giustificazione idonee all'affidamento od il reinvito allo stesso:

-la particolare struttura del mercato;

- la riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, comprovato dall'esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e costi pattuiti;

-la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

10. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva e non affidatario, deve tener conto dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

11. E' possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiori a 1.000,00.

12.A tutela dell'applicazione del principio di rotazione con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, è fatto divieto di:

- arbitrario frazionamenti degli importi rispetto a quelle stabilite nella tabella riportata al precedente comma 6;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

13. In caso di coinvolgimento di altri soggetti diversi dal destinatario dell'invito (es.Consorzi stabili) il contatore della rotazione sarà incrementato per ciascun partecipante.

Art.9 – Riduzione, sospensione ed annullamento dell'iscrizione

1.Il Comune di Pisa, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione ovvero ad annullamento della stessa.

2. Il Comune di Pisa potrà altresì escludere dall'Elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

3. La riduzione, sospensione, l'annullamento e l'esclusione o cancellazione dall'Elenco operatori economici per le motivazioni indicate nei precedenti commi è subordinata all'avvio del procedimento in conformità alla l. n. 241/90. Lo stesso sarà comunicato solo tramite il portale utilizzata in sede di registrazione e con recapito di avviso di presenza messaggi in sul portale alla PEC dichiarata in fase di registrazione.

Art.10 – Segnalazione delle variazioni

1. Gli operatori economici iscritti all'elenco devono comunicare all'Ufficio Gare del Comune di Pisa tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6 che siano influenti ai fini dell'iscrizioni all'Albo stesso.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata tramite il portale utilizzato per l'iscrizione, non oltre trenta giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni comporteranno il conseguente aggiornamento dell'iscrizione.

3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo alla sospensione dell'operatore dall'elenco di cui al precedente art. 9.

Art.11 – Mantenimento dell'iscrizione

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'elenco, gli operatori economici interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

2. Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. In ogni caso, verrà disposta la cancellazione, con le modalità previste dal precedente articolo 9 comma 3, se la dichiarazione non sarà pervenuta al Comune di Pisa entro il termine del 31/01 di ogni anno.

Art.12 – Forme di pubblicità e aggiornamento periodico

1.L'indizione della procedura di iscrizione nell'elenco del Comune di Pisa è resa nota mediante apposito avviso pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e nella sezione del profilo committente del comune di Pisa.La stessa rimane aperta con validità temporale e illimitata.

2.L'elenco degli operatori sarà pubblicato ed aggiornato periodicamente mediante la materiale pubblicazione dei nominativi dei nuovi operatori economici iscritti, almeno con cadenza annuale. Dell'avvenuto aggiornamento dell'elenco degli operatori sarà data comunicazione annualmente mediante pubblicazione annuale sul sito del profilo committente di apposito provvedimento ricognitivo della consistenza dell'elenco e delle relative variazioni in termini di nuove iscrizioni, aggiornamenti e sospensioni. Di tale provvedimento sarà data notizia agli ordini professionali.

Art. 13 – Modalità di affidamento

1.L'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura potrà avvenire secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art.36, comma 2, lett.b) del codice appalti, e precisamente, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00=. ed inferiore a 1.00.000,00=. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti secondo quanto indicato al precedente articolo 8.

Art.14 – Discrezionalità del Comune di Pisa

1. E' inteso che l'iscrizione all'elenco degli operatori economici interessati non dà luogo ad alcun impegno da parte del Comune di Pisa a dar corso ad affidamenti di lavori per le categorie per le quali è richiesta l'iscrizione.

2. Il Comune di Pisa in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità finanziaria, senza che venga garantito un minimo di inviti agli operatori economici iscritti all'elenco potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di avviare procedure di affidamento, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'elenco possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'elenco alla quale è iscritto.

3. Resta altresì ferma la facoltà del Comune di Pisa di non ricorrere agli operatori iscritti all'elenco ovvero di ricorrervi parzialmente nei sotto indicati casi:

- quando si tratti di lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'elenco;

- qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, inviando o interpellando altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 15 – Rinvio

1.Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

2.Le disposizioni del disciplinare devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 16 Privacy

1.In conformità al GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 ed alla normativa nazionale vigente in materia, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate

sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>